

# **Regolamento del Comitato Studentesco**

## **Art. 1**

### **Composizione, compiti e funzioni del Comitato studentesco**

1. Il Comitato Studentesco è previsto dall'art. 13 c. 4 del D. Lgs. 16/4/1994 n. 297 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto e l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica.
2. Esso collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna e senza riferirsi a partiti o a ideologie politiche né a confessioni religiose.
3. È costituito da tutti i rappresentanti di classe e dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto (rappresentanti di Istituto) ed è integrato dai rappresentanti eletti nella Consulta Provinciale degli studenti.
4. In caso di assenza o impedimento, non è consentita la sostituzione dei membri alle riunioni del Comitato, nemmeno su delega.
5. In caso di dimissioni, subentra il successivo componente della rispettiva lista che ha ottenuto più voti.
6. Ciascuno dei tre indirizzi liceali che costituiscono la scuola (liceo classico, artistico e scientifico) esprimono un proprio distinto comitato studentesco. Su richiesta scritta congiunta dei tre presidenti e previa autorizzazione del dirigente scolastico, è consentita la convocazione in assemblea plenaria dei tre comitati studenteschi per discutere argomenti che riguardano l'intera comunità scolastica.
7. Oltre ai compiti espressamente indicati dal D. Lgs. 16/4/1994 n. 297 (convocazione dell'Assemblea studentesca di Istituto), esso può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto ovvero al Collegio Docenti o al Dirigente scolastico nei rispettivi ambiti di competenza.
8. Ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.P.R. 10/10/1996 n. 567, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 13/02/2001 n. 105, l'accettazione di somme provenienti da privati, che concernono la realizzazione per la realizzazione di iniziative complementari e attività integrative, deliberata dal Consiglio d'istituto, è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco.
9. Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma 5, il Comitato studentesco può anche realizzare, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.
10. Il Comitato studentesco ha facoltà di costituire e amministrare un autonomo fondo economico, tramite autofinanziamento. Tale fondo appartiene agli studenti. Il fondo è finanziato esclusivamente dalla componente studentesca della scuola, con finalità inerenti agli studenti. Salvo casi particolari espressamente autorizzati dal dirigente scolastico, non è pertanto consentito al Comitato accettare finanziamenti da parte di soggetti esterni all'Istituzione scolastica.

## **Art. 2**

### **Elezione e funzioni del presidente e del vicepresidente**

1. I lavori Comitato sono coordinati dai rappresentanti di Istituto, tra cui verrà di volta in volta scelto un presidente.
2. Il presidente del Comitato studentesco:
  - a) presiede le riunioni del Comitato, cura l'espletamento dell'ordine del giorno e modera il dibattito;
  - b) nomina per ciascuna riunione un segretario verbalizzante, ad esclusione del vicepresidente, secondo un criterio di turnazione;
  - c) affigge all'albo copia dei verbali e ne fornisce copia al dirigente scolastico;
  - d) rappresenta gli studenti nei rapporti con le altre componenti interne all'Istituto e con gli Enti esterni;
  - e) garantisce l'esercizio democratico dei diritti degli studenti nelle riunioni e il loro svolgersi democratico;

### **Art. 3**

#### **Convocazione del Comitato Studentesco**

1. Salvo deroghe eccezionali autorizzate dal dirigente scolastico per motivazioni di particolare rilevanza e gravità, il Comitato studentesco si riunisce di norma non più di una volta al mese per una durata non superiore a due unità orarie di lezione per ciascuna riunione e per un massimo di 10 unità orarie di lezione annue.
2. La convocazione del Comitato potrà essere richiesta:
  - a) dai rappresentati degli studenti in Consiglio di Istituto;
  - b) da almeno il 20% dei suoi componenti.
3. La richiesta di convocazione deve essere presentata al dirigente scolastico, e per conoscenza al primo collaboratore del dirigente scolastico, con almeno cinque giorni di lezione d'anticipo, deve essere formulata in forma scritta e deve contenere l'ordine del giorno.
4. In caso di necessità il Comitato studentesco può essere convocato dal dirigente scolastico.
5. Salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dal docente interessato, le riunioni del Comitato non possono essere convocate in concomitanza di verifiche scritte programmate precedentemente alla data della richiesta di convocazione.
6. Le riunioni si svolgono all'interno dei locali dell'Istituto.

### **Art. 4**

#### **Operazioni di voto**

1. Salvo l'elezione del presidente e del vicepresidente di cui all'art. 1 c. 5, le operazioni di voto si svolgono per alzata di mano.

### **Art. 5**

#### **Poteri del Dirigente scolastico**

1. Il dirigente scolastico o un suo delegato possono partecipare alle riunioni del Comitato e intervenire sui punti posti all'o.d.g.
2. Il dirigente scolastico o un suo delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento; ciò comporta la possibilità di allontanamento di chi turba lo svolgimento della riunione o, in casi di particolare gravità, la sospensione o lo scioglimento della riunione.

### **Art. 6**

#### **Svolgimento delle assemblee studentesche di Istituto e di classe in modalità a distanza**

1. A seguito della pandemia COVID-19, le riunioni del comitato studentesco si svolgeranno in modalità a distanza.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, la richiesta di convocazione sarà inviata per email al dirigente scolastico e, per conoscenza, al primo collaboratore del dirigente scolastico.
2. Lo svolgimento dell'Assemblea di istituto avverrà in orario scolastico. La durata massima della riunione dovrà essere di 40 minuti. Il link della videoconferenza sarà comunicato al primo collaboratore del dirigente scolastico.
3. Al termine dell'assemblea sarà redatto un verbale che riassumerà tutti gli argomenti affrontati.

### **Art. 7**

#### **Modifiche al Regolamento del Comitato Studentesco**

1. Il presente Regolamento può essere modificato con un voto a maggioranza assoluta degli aventi diritto (compresi gli eventuali assenti).
2. Le modifiche apportate devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Istituto.